



# COMUNE DI VILLALFONSINA

Provincia di Chieti

C.A.P. 66020

☎ 0873/900280 ☎ 0873/909063

e-mail: comvilla@tin.it

PEC: comunevillalfonsina@postecert.it

Cod. Fisc. 00240830695

PROT. N° 1837

## AVVISO PUBBLICO

### ASSEGNAZIONE LOCULI E LOTTI PER REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIMITERO COMUNALE

#### IL RESPONSABILE SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 285/90;
- il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente approvato con Deliberazione consiliare n. 18 del 28.04.2010;
- il Piano Regolatore Cimiteriale prevede, tra l'altro, la concessione ai privati cittadini di loculi, cappelle gentilizie e lotti per la realizzazione di cappelle gentilizie;
- che il D.P.R. 285/90 fissa in anni 99 (novantanove) l'uso dei manufatti e dei lotti;
- che l'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 01.02.2021 ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la "Realizzazione di n. 80 loculi ed individuazione di n. 4 lotti per cappelle gentilizie" e manifestato la volontà di procedere all'assegnazione in concessione di n. 40 loculi e n. 4 lotti per la realizzazione di cappelle gentilizie;

#### TANTO PREMESSO RENDE NOTO

#### ART.1 – OGGETTO

Il Comune di Villalfonsina intende procedere, all'assegnazione di n. 40 loculi e n. 4 lotti per la realizzazione di cappelle gentilizie.

#### ART.2 – DESCRIZIONE MANUFATTI, AREE E COSTO CONCESSIONE

I manufatti ed i lotti da assegnare sono ubicati nel cimitero comunale e descritti come segue:

DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO
LOCULI 1° FILA DA TERRA	€ 2.100,00
LOCULI 2° FILA DA TERRA	€ 2.500,00
LOCULI 3° FILA DA TERRA	€ 2.500,00
LOCULI 4° FILA DA TERRA	€ 2.100,00
LOTTO A	€ 3.407,50
LOTTO B	€ 3.407,50
LOTTO C	€ 2.682,50
LOTTO D	€ 2.682,50

#### Art. 3 - REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLE AREE

Possono avanzare richiesta inerente i manufatti ed i lotti di che trattasi le persone fisiche maggiorenni. La domanda per l'assegnazione della cappella gentilizia o del lotto può essere inoltrata da un solo richiedente, se questi intende destinare la cappella gentilizia o il lotto esclusivamente alla propria famiglia, o da più richiedenti, anche appartenenti a famiglie diverse, qualora questi intendano dividersi i loculi della stessa cappella. In tal caso tutti i richiedenti devono avere i requisiti previsti dalle norme vigenti.

La domanda per l'assegnazione dei loculi cimiteriali può essere invece inoltrata esclusivamente da un solo richiedente.

#### Art. 4 - NATURA E DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni hanno a oggetto beni patrimoniali del Comune sottoposti, come tali, al regime dei beni demaniali. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione medesima e, alla scadenza, non è previsto il rinnovo (ex art. 53 comma 3 Regolamento di Polizia Mortuaria).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90, non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione. Le concessioni sono strettamente personali.

Il cimitero è demanio comunale, e solo il Comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private. Di conseguenza, i diritti riguardanti al sepolcro, non sono disponibili, e ogni atto di disposizione dei sepolcri o di diritti su di essi effettuato tra privati per atti tra vivi o mortis causa è nullo. I successori legittimi sono responsabili in solido per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione; il tutto salvo rinuncia degli stessi a favore di altri successori legittimi o dell'Amministrazione.

#### Art. 5 - DIRITTO DI SEPOLTURA

A norma di legge e del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato al concessionario e ai suoi familiari. In ogni caso, il diritto di sepoltura si esercita nei limiti della capienza della tomba di famiglia, nella quale, pertanto, non potranno essere tumulate salme in numero superiore a quello previsto nel progetto redatto in conformità con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e del D.P.R. 285/90. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto d'uso della sepoltura, non commerciabile né trasferibile o, comunque, cedibile a terzi per atti tra vivi o mortis causa.

#### Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore **12:00 del 30 giugno 2021**, gli interessati potranno presentare istanza di concessione in bollo, redatta secondo il modulo allegato, scaricabile dal sito internet di questo Ente all'indirizzo: [www.comune.villalfonsina.ch.it](http://www.comune.villalfonsina.ch.it)

Non saranno ammesse richieste presentate su modulistica differente. Gli interessati dovranno presentare la domanda di concessione sotto forma di autocertificazione, con allegata fotocopia del proprio documento di identità e ricevuta di versamento del 50% dell'importo stabilito.

#### Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEI MANUFATTI E/O AREE CIMITERIALI

I loculi e/o lotti saranno assegnati fino ad esaurimento degli stessi in base alla graduatoria che sarà redatta secondo l'ordine di ricezione delle domande al protocollo generale dell'ente.

#### ART. 8 ACCETTAZIONE E PAGAMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE

L'importo di concessione dovrà essere versato per il 50% alla presentazione dell'istanza di concessione e per il restante 50% all'atto dell'accettazione del manufatto e/o area cimiteriale. Il pagamento potrà essere compiuto:

- 1) sul conto corrente postale n. 12070660 intestato al Comune di Villalfonsina - causale "assegnazione manufatto/lotto cimiteriale";
- 2) con bonifico bancario a favore del Comune di Villalfonsina - causale "assegnazione manufatto/lotto cimiteriale" - IBAN: IT 45 I 03069 77591 100 000 046 006.

La mancata accettazione del loculo/lotto e/o il mancato o parziale versamento del prezzo della concessione all'atto della convocazione per l'accettazione, così come la formale rinuncia o l'assenza dei requisiti richiesti, determineranno la decadenza del diritto di assegnazione. Il 20% delle somme versate sarà trattenuto dal Comune quale penale. Sono a carico del concessionario gli oneri per il trasporto delle salme e/o resti da altri loculi alla nuova tomba di famiglia, quelli relativi al completamento o realizzazione della cappella gentilizia, di rogito e di registrazione del contratto di concessione.

#### ART. 9 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Il concessionario o i concessionari dei manufatti o dei lotti sono obbligati, per tutta la durata della concessione, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'esecuzione di tutte le

opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito cimiteriale. Nel caso d'incuria o abbandono della sepoltura si applicano le procedure previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

#### ART. 10 - NORME FINALI

Con la presentazione della domanda il richiedente/concessionario accetta tutte le condizioni dell'Avviso stesso ed autorizza il Comune di Villalfonsina a trattare i propri dati personali in relazione al presente procedimento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di non procedere alla concessione del manufatto o del lotto al richiedente. Qualora, a seguito del dovuto controllo le dichiarazioni rese dal richiedente non dovessero essere veritiere, non si procederà all'assegnazione e saranno adottati i provvedimenti che il caso richiede, trattenendo il 20% delle somme eventualmente già versate quale penale. Il contratto di concessione non può essere ceduto a pena nullità. Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione. Nel caso l'assegnatario non ottemperasse ai pagamenti richiesti o non si presentasse, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto nel giorno stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta la concessione. Il manufatto o il lotto che si rendesse così disponibile sarà assegnato scorrendo la graduatoria e delle somme versate, il 20% sarà trattenuto quale penale.

Nel caso di retrocessione di concessione, il concessionario resta obbligato a proprie spese al trasloco delle salme e/o resti mortali, senza alcun onere o rimborso del canone in precedenza pagato all'Amministrazione.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni delle cappelle gentilizie oggetto del presente avviso e per la stipulazione dei contratti di concessione.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle leggi vigenti in materia, ed al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Copia del presente avviso, il modello per la formulazione dell'istanza e/o ulteriori informazioni sulle modalità di concessione potranno essere richieste da lunedì a venerdì esclusivamente a mezzo telefono - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - presso il Comune di Villalfonsina.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Domenico d'ALESSANDRO.

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Villalfonsina, e sul sito internet: [www.comune.villalfonsina.ch.it](http://www.comune.villalfonsina.ch.it)

31.05.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Corrado Veri

PROSPETTO - SEZIONE LOTTO TIPO

4 <sup>o</sup> FILA	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3 <sup>o</sup> FILA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2 <sup>o</sup> FILA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 <sup>o</sup> FILA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

# PLANIMETRIA DISTRIBUTIVA DEI LOTTI

